

REGIONE ABRUZZO

DPC026 Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

Ufficio Pianificazione e Programmi

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

pc ARTA ABRUZZO – Area Tecnica

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Oggetto: Ditta Laterlite – Stabilimento di Lentella (CH).

Autorizzazione AIA n. DPC 026/245 del 17/11/2020.

Riscontro alla nota regionale acquisita al Protocollo ARTA con n. 43367 del 15/09/2022.

In riferimento alla nota richiamata in oggetto, si esprimono le valutazioni tecniche inerenti le comunicazioni prot. RA 0409383/21, 0410839/21, 0519170/21 e 0296338/21 trasmesse dalla ditta Laterlite S.p.A- stabilimento d Lentella (CH), al fine della verifica degli adempimenti di cui all'autorizzazione vigente.

Come stabilito al c. 10 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Massimo Giusti

(FIRMATO DIGITALMENTE)

DOCUMENTAZIONE VALUTATA:

- nota del 19/10/2021 avente ad oggetto “Proposta di adozione frequenza biennale per monitoraggio impatto acustico cava”, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 20/10/2021 con il prot. n. 0409383/21;
- nota del 20/10/2021 con la trasmissione della “Planimetria rete idrica aggiornata e precisazione su interpretazione art. 13 AIA DPC026/245 del 17/11/2020”, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 21/10/2021 con il prot. n. 0410839/21;
- nota del 16/11/2021 avente per oggetto “Avvenuta realizzazione impianto di fitodepurazione” e trasmissione “Planimetria rete idrica aggiornata”, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 17/11/2021 con il prot. n. 0519170/21;
- nota del 15/07/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data al prot. 0296338/21, della LATERLITE S.p.A. con la trasmissione della documentazione mancante per la verifica degli adempimenti di cui all' art. 6, commi 4 e 6, dell'AIA n. DPC026/245 del 17/11/2020;

NOTA DEL 19/10/2021 AVENTE AD OGGETTO “PROPOSTA DI ADOZIONE FREQUENZA BIENNALE PER MONITORAGGIO IMPATTO ACUSTICO CAVA”.

La Ditta propone quanto segue:

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente si richiede conferma della frequenza biennale di monitoraggio delle emissioni acustiche della cava.

Il PMC attuale, infatti, prevede una frequenza biennale di monitoraggio delle emissioni acustiche dello stabilimento, ma non precisa quale debba essere la frequenza per la cava. La scrivente, in assenza di prescrizioni normative, ha effettuato in modo autonomo a partire dal 2017 i monitoraggi in cava con frequenza annuale, adottando un criterio di massima cautela e con lo scopo di creare in pochi anni un archivio storico di dati.

Alla luce delle risultanze emerse nel corso degli autocontrolli, che hanno sempre mostrato un ampissimo margine di rispetto nei confronti dei valori limite presi a riferimento, e considerata l'invariabilità delle modalità di lavoro

attuate, si ritiene opportuno adeguare la frequenza di autocontrollo delle emissioni acustiche della cava a quelle dello stabilimento ovvero biennali, effettuando l'autocontrollo contemporaneamente.

Ovviamente, nel caso in cui in cava venissero effettuate modifiche impiantistiche e/o si dovessero verificare variazioni delle modalità di lavoro attuate, che possano far pensare a un differente impatto acustico generato verso l'esterno, sarà nostra cura comunicarvelo per valutare se sia necessario modificare le tempistiche del monitoraggio.

Si ritiene condivisibile che la Ditta effettui il controllo delle emissioni acustiche della cava con frequenza biennale, in analogia con quanto prescritto per lo stabilimento.



NOTA DEL 20/10/2021 CON LA TRASMISSIONE DELLA “PLANIMETRIA RETE IDRICA AGGIORNATA E PRECISAZIONE SU INTERPRETAZIONE ART. 13 AIA DPC026/245 DEL 17/11/2020”.

La Ditta, in merito all’Art. 13 dell’AIA n. DPC026/245 del 17/11/2020, fa presente quanto di seguito indicato:

A riguardo invece di quanto richiesto all’art. 13 – “Approvvigionamento e bilancio idrico” delle valutazioni tecniche ricevute via PEC in data 16 luglio u.s. da Arta Abruzzo – Direzione Centrale, ovvero (pag. 16) la richiesta di inserimento nella planimetria rete idrica della sezione di sedimentazione e disoleazione a valle del pozzetto di bypass sulla linea *della seconda pioggia*, si precisa che sulle acque di seconda pioggia non sono prescritti trattamenti, come risulta dal verbale della Conferenza di Servizi del 2 ottobre 2020 (pagina 9): “Per le acque eccedenti la prima pioggia non sono necessari trattamenti” e già rettificato, rispetto a quanto riportato nell’AIA DPC026/245, dalla Regione Abruzzo con la nota ricevuta via PEC in data 3 dicembre 2020 (che si riporta in allegato) “La sedimentazione/disoleazione va effettuata solo sulle acque di prima pioggia non riutilizzate”.

L’Art. 13, c.2. lett. b dell’AIA n. DPC026/245 del 17/11/2020, in merito agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento dell’Area A, prescrive quanto segue:

- iv. Occorre che sia installato, a valle del pozzetto di bypass, sulle acque di seconda pioggia (o prima pioggia qualora non utilizzate), un sistema fisso di sedimentazione e disoleazione. L’eventuale scarico delle acque di prima pioggia trattate può avvenire solo nel rispetto dei VLE di tab. 4 all. 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06. Non si ritiene che si possa effettuare l’utilizzo delle acque di prima pioggia non trattate per la bagnatura dei piazzali.

Si riporta inoltre uno stralcio della nota della Regione Abruzzo richiamata dalla Ditta, acquisita con prot. 55386 del 03/12/2020:

- **Art. 13, “Approvvigionamento e bilancio idrico”, comma 2-b-iv:** come discusso in sede di Conferenza di Servizi del 02/10/2020 si precisa che “*per le acque eccedenti la prima pioggia non sono necessari trattamenti*”. La sedimentazione/disoleazione va effettuata solo per le acque di prima pioggia non riutilizzate

In accordo con quanto espresso dalla Ditta, si ritiene che la Regione Abruzzo avesse già rettificato quanto richiesto dall’Art. 13 dell’AIA n. DPC026/245 del 17/11/2020, chiarendo che “per le acque eccedenti la prima pioggia non sono necessari trattamenti”.

Tuttavia si ritiene opportuno ribadire, in questa sede, che le acque di prima pioggia riutilizzate per la bagnatura dei piazzali devono essere preventivamente sottoposte a trattamento di sedimentazione/disoleazione.

NOTA DEL 16/11/2021 AVENTE PER OGGETTO “AVVENUTA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE”.


Si riporta l’Art. 16 dell’AIA n. DPC026/245 del 17/11/2020:



Art. 16
IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE

1. L'Azienda, nel rispetto di tutte le normative di settore, è autorizzata alla realizzazione del sistema di fitodepurazione così come da progetto presentato.
2. Il sistema di fitodepurazione dovrà essere dotato di pozzetti di campionamento e controllo del flusso a monte ed a valle della vasca di fitodepurazione.
3. Gli interventi di **realizzazione dell'impianto di fitodepurazione** dovranno concludersi **entro 1 (un) anno** dal rilascio del presente provvedimento; nella fase transitoria i reflui in arrivo devono essere gestiti come rifiuto, ovvero devono essere smaltiti con le esistenti fosse biologiche.
4. L'Azienda dovrà comunicare all'Autorità competente ed all'ARTA, la messa a regime dell'impianto di fitodepurazione. Dalla messa a regime, solo in caso di emergenza gli scarichi possono essere gestiti come rifiuto attraverso opportuni sistemi di smaltimento.
5. I fanghi prodotti dall'impianto di fitodepurazione dovranno essere gestiti come rifiuto e le quantità prodotte dovranno essere comunicate nel report annuale.
6. L'Azienda è tenuta a **manutenere** l'area e l'impianto di fitodepurazione a **cadenza trimestrale**, annotando le operazioni svolte su apposito registro, con la finalità di conservare inalterate le efficienze dichiarate di abbattimento del carico organico, riportandone le risultanze nel PMC.

L'Azienda comunica di aver realizzato l'impianto di fitodepurazione, rappresentato nella planimetria F_2508_D.1bis_Planimetria rete idrica_Rev.3, della quale si riporta di seguito il dettaglio dell'impianto.



La Ditta dichiara inoltre quanto segue:

La fase di messa a regime inizierà a partire da domani 17 novembre 2021 e prevederà, così come suggerito dal costruttore in considerazione della tipologia di impianto basato su processi naturali che richiedono processi di adattamento e acclimatamento dei substrati, l'esecuzione mensile di analisi a monte e a valle del sistema di depurazione per la verifica del raggiungimento dell'efficienza dichiarata di abbattimento del carico organico.



Si prende atto della realizzazione dell'impianto di fitodepurazione e si chiede all'Azienda di produrre, nell'ambito del report annuale AIA, le risultanze delle analisi mensili effettuate a monte e a valle del sistema di fitodepurazione al fine di dimostrare il raggiungimento dell'efficienza di progetto dichiarata.

NOTA DEL 15/07/2021, ACQUISITA AGLI ATTI DEL SGRB-DPC026 IN PARI DATA AL PROT. 0296338/21, CON LA DOCUMENTAZIONE MANCANTE PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL' ART. 6, COMMI 4 E 6, DELL'AIA N. DPC026/245 DEL 17/11/2020. BAT N. 4 – MONITORAGGIO DEL MERCURIO

Considerato quanto prescritto nell'AIA n. DPC026/245 DEL 17/11/2020:

Art.6 – comma 2. Considerato che entro 4 (quattro) anni dalla emanazione delle BAT conclusions, le frequenze di monitoraggio dovranno essere modificate in linea con la BAT n.4 (fatti salvi gli obblighi normativi, laddove più restrittivi, delle BATc) si ritiene che entro novembre 2023 si debba:

- Sottoporre a monitoraggio annuale N₂O;
- Implementare il monitoraggio in continuo dell'Hg, salvo che l'azienda dia evidenza che ricorrano le condizioni previste dalla nota 5 della tabella di cui alla BAT n. 4;
- Effettuare il campionamento a lungo termine con frequenza mensile di PCDD/F e PCB-DL;

Art.6 – comma 6. Entro 6 (sei) mesi dal rilascio della presente autorizzazione:

- In relazione al monitoraggio emissioni previsto dalla BAT 4, l'azienda dovrà dare evidenza di rientrare nelle condizioni di applicabilità della nota 5 della tabella di cui alla BAT 4
- In relazione al monitoraggio di NO_x e NH₃, l'azienda dovrà opportunamente dimostrare l'inapplicabilità del sistema SCR; a seguito di tale dimostrazione l'A.C., sentita Arta, avrà cura di rideterminarsi.

e quanto richiesto dalla BAT 4 in merito al monitoraggio del mercurio:

BAT 4. La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell'atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

Hg	Incenerimento dei rifiuti	Norme EN generiche e EN 14884	In continuo ^(*)	BAT 31
----	---------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------

^(*) Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti con un comprovato tenore di mercurio contenuto e stabile (ad esempio mono-flussi di rifiuti di composizione controllata), il monitoraggio in continuo delle emissioni può essere sostituito da un campionamento a lungo termine (non sono disponibili norme EN per il campionamento a lungo termine del mercurio) o da misurazioni periodiche con una frequenza minima di una volta ogni sei mesi. In quest'ultimo caso la norma applicabile è la EN 13211.

la Ditta dichiara che:

- il contenuto massimo di mercurio ammesso nei rifiuti in ingresso è pari a 10 mg/kg;
- il contenuto di mercurio sui carichi di rifiuti in ingresso e sui rifiuti alimentati al forno è determinato in modo ordinario e quotidiano dal laboratorio interno dello stabilimento attraverso un mineralizzatore e uno spettrometro ICP;



- i valori di mercurio riscontrati dalle suddette analisi sono sempre al di sotto dei limiti di rilevabilità dello strumento (2,5 ppm per metodica analitica), ovvero il tenore di mercurio è assolutamente contenuto e stabile;
- dai controlli che generalmente vengono effettuati sulle materie prime in ingresso non è mai stata riscontrata una presenza significativa di mercurio;
- la presenza di mercurio all'emissione E1 – camino forno potrebbe essere dovuta ai singoli apporti dati dalle materie prime (argilla, olio denso), e/o dai rifiuti alimentati (solventi e acque solventate), e/o dai reagenti utilizzati per l'abbattimento fumi (dolomite, calce magnesiaca, bicarbonato di sodio);
- i valori riscontrati al camino E1 negli ultimi anni sono sempre al di sotto del limite di rilevabilità, ad eccezione di un solo caso dove comunque il valore è ben al di sotto del limite attuale pari a 0,03 mg/Nm³ e anche del futuro limite imposto dalle BATc, pari a 0,02 mg/Nm³

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hg (mg/Nm ³)	I° quad.	<0,0041	<0,0073	<0,0090	<0,0078	<0,0086	<0,000844
	II° quad.	<0,0043	<0,0082	<0,0082	<0,0089	<0,0098	<0,000169
	III°quad.	<0,0040	<0,0086	<0,0083	<0,0076	<0,0000961	0,000416

- in merito alla BAT 31, relativa ai sistemi di abbattimento per le emissioni di mercurio, lo stabilimento adotta già una delle tecniche indicate, ovvero l'iniezione di sorbente secco (carbone attivo) a monte del filtro a maniche. Le altre tecniche non sono applicabili allo stabilimento principalmente per la difficoltà di utilizzo di tecniche ad umido visto la scarsa disponibilità di acqua. Inoltre alla luce dei risultati in emissione riscontrati, non sembrerebbe necessario un ulteriore sistema di abbattimento.

In conclusione, la Ditta propone quanto segue:

Alla luce di quanto esposto e dei risultati analitici riportati in allegato che attestano un comprovato tenore di mercurio contenuto e stabile nei rifiuti in ingresso, si ritiene di rientrare nelle condizioni di applicabilità della nota 5 della tabella di cui alla BAT 4. Peraltro le misurazioni periodiche vengono già effettuate con una frequenza superiore a una volta ogni sei mesi, essendo quadrimestrali ed effettuate secondo la norma di riferimento EN13211.

Considerato che la Ditta effettua quotidianamente analisi sui carichi di rifiuti in ingresso e sui rifiuti alimentati al forno e che i dati pregressi denotano un tenore di mercurio contenuto e stabile, si ritiene che il monitoraggio del mercurio possa essere effettuato con misurazioni periodiche quadrimestrali, secondo la norma EN 13211.

EVIDENZA DELL'INAPPLICABILITÀ DEL SISTEMA SCR.



Considerato l'Art. 6, c. 6 dell'AIA n. DPC026/245 del 17/11/2020:

- In relazione alle Emissioni di Nox e NH₃, l'Azienda dovrà opportunamente dimostrare l'inapplicabilità del sistema SCR; a seguito di tale dimostrazione l'A.C., sentita l'ARTA, avrà cura di rideterminarsi.

la Ditta ha relazionato sull'impossibilità di implementare nel processo un sistema SCR:

Le problematiche emerse e riportate a seguire hanno quindi fatto optare la scrivente per la tecnica SNCR:

- l'inserimento del catalizzatore nell'unica zona possibile comporterebbe una significativa modifica del layout di quella parte di impianto che, a causa comunque del poco spazio a disposizione, non garantirebbe una corretta miscelazione tra la corrente dei fumi e quella di ammoniaca/urea, per permettere ai reagenti di entrare a contatto e di ottenere la reazione completa di tutte le molecole di ossidi di azoto presenti al camino, determinando contestualmente un incremento dell'ammoniaca stessa in emissione, ancora più dannosa degli NOx stessi.
- la corrente difficilmente sarebbe equamente distribuita su tutto il catalizzatore, ma si concentrerebbe su determinate zone e l'efficienza del sistema diminuirebbe in modo sensibile
- avvelenamento rapido del catalizzatore a causa della composizione delle corrente gassosa e della formazione di reazioni indesiderate, con conseguente necessità di fermo impianto per consentire le operazioni di pulizia e riattivazione del catalizzatore. Tali operazioni non garantirebbero in ogni caso il ripristino della piena efficienza del catalizzatore, che quindi andrebbe progressivamente nel tempo a deteriorarsi con la necessità, dopo un certo numero di ore di lavoro, di essere sostituito.
- elevato slip ammoniacale
- ingenti costi a fronte di risultati non garantiti: l'investimento economico per un impianto SCR è molto elevato dal punto di vista impiantistico (catalizzatore e macchinari), dal punto di vista gestionale (controllo e automazione molto sofisticato) nonché dal punto di vista dell'esercizio e della manutenzione, cui si aggiungono tutte le problematiche legate alla creazione di uno spazio (che sarebbe comunque non idoneo) al nuovo impianto nel layout dell'impianto fumi esistente.

Tali investimenti, che avrebbero pesanti ricadute sui costi di produzione, non risultano giustificati alla luce degli ipotetici risultati in termini di emissione previsti. Non sussiste pertanto il criterio della fattibilità tecnico ed economica sancito dall'art. 178 del D. Lgs 152/06, peraltro ribadito nella sentenza della Corte di Cassazione del 28.03.2019 "Verlezza e A."

Le motivazioni addotte dalla Ditta si ritengono condivisibili.

COMPORTAMENTO RTO IN CASO DI INTERRUZIONE NELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

In relazione all'Art. 6, c. 4 dell'AIA n. DPC026/245 del 17/11/2020:

4. Procedure di gestione delle condizioni diverse dal normale esercizio di cui alla BAT 9:

- In relazione al blocco del post-combustore derivante da sbalzi di tensione elettrica, l'Azienda è tenuta a presentare, **entro 6 (sei) mesi** dal rilascio della presente autorizzazione, uno studio che chiarisca le logiche di funzionamento in relazione ai suddetti sbalzi.



la Ditta ha allegato le risultanze di uno studio commissionato direttamente alla casa costruttrice del combustore termico rigenerativo (RTO), la Donau Carbon Technologies.

Si prende atto delle motivazioni esposte per le quali, nella quasi totalità dei casi, non è possibile evitare la fermata del post combustore in seguito ad interruzioni di corrente elettrica.

E' necessario però che la Ditta, come proposto in calce alla relazione, doti di gruppi di continuità di tipo UPS tutte le parti di impianto che possono esserne asservite entro tempistiche stabilite dall'A.C.

STOCCAGGIO OCD

Si prende atto della comunicazione di adeguamento del bacino di contenimento del serbatoio OCD come di seguito descritto:

Infine, in riferimento alle prescrizioni contenute ai commi c e d dell'art.9 "Modifiche inerenti le materie prime", ovvero:

c. Considerato che il serbatoio adibito a stoccaggio OCD ha volume di 40 mc mentre il bacino di contenimento ha capacità di 36 mc, il serbatoio non potrà mai essere riempito per un volume superiore a 36 mc. A tal fine, dovranno essere utilizzati accorgimenti tecnici atti a impedire il riempimento del serbatoio oltre il volume indicato. Tali accorgimenti dovranno essere operativi entro 1 anno dal rilascio del presente provvedimento.

d. Per il riempimento del serbatoio di stoccaggio di OCD l'Azienda dovrà mettere in atto un sistema di sicurezza per evitare il riempimento del serbatoio oltre la capacità del bacino. ...[omissis]...

si trasmette in allegato, a firma di professionista incaricato, **relazione tecnica attestante i lavori di adeguamento volumetrico e successiva impermeabilizzazione effettuati sul bacino di contenimento del serbatoio adibito allo stoccaggio dell'OCD**. Il volume attuale del bacino è pari adesso a 48,53 m³.

La scrivente Agenzia si riserva di verificare all'atto del controllo programmato l'effettiva attuazione delle prescrizioni.

